



**A TUTTI I SOCI ISCRITTI  
AL FONDO ASSISTENZA  
FRA IL PERSONALE  
DEL GRUPPO BANCO POPOLARE**

Verona, 12 ottobre 2020

**Circolare n°3/2020**

**Oggetto: “Autocertificazione reddito dei familiari iscritti al Fondo per i soci e per i superstiti”.**

Con delibera del C.d.A. del 24 luglio 2020, anche alla luce della situazione emergenziale in corso e considerati i differimenti dei termini per la presentazione delle dichiarazioni 2020 dei redditi 2019, si sono disposte modifiche all’art. 2 lett. d) del Regolamento, di cui si dirà oltre e che saranno efficaci dal 2021 e dovranno essere sottoposte a ratifica Assembleare come statutariamente previsto.

Nella sostanza per quest’anno la certificazione dei redditi dell’anno sarà da inviare entro il **7 dicembre**, poi a regime sarà da inviare entro il 30 novembre, e avrà effetto sulle quote di versamento per i familiari per tutto l’anno successivo.

In caso di omessa dichiarazione, per tutti i familiari non certificati e anche per i soggetti a carico fiscalmente, sarà applicata la quota standard di €. 120 mensili, di contro **non avverrà più il blocco dell’intero nucleo familiare**, e quindi potranno essere presentate ordinariamente le richieste di rimborso.

Gli importi per le fasce di reddito (allegato nr.1 del Regolamento), sin qui in vigore, **non sono state modificate, quindi la spesa per i familiari, a parità di fascia reddituale, rimane inalterata.**

Per l’anno 2020 l’autocertificazione, da ricevere entro il 7 dicembre, avrà effetto sulla contribuzione del familiare, dal 1/07/2020 al 31/12/2021, con applicazione della quota standard (€.120), in caso di omessa dichiarazione, solo dal 1/01/2021. Il Fas provvederà successivamente alla ricezione dell’autocertificazione o della copia della dichiarazione (per gli invii oltre il 7/12) al conguaglio del secondo semestre 2020.

**Nuova formulazione dell’art. 2 lett. d) del Regolamento:**

*Il Fondo è alimentato da:*

*....omissis....*

*d) un contributo mensile obbligatorio di €. 120 per i familiari e superstiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), e g) dell’art. 5 – Familiari dei Soci -dello Statuto.*

*Nel caso in cui il socio presenti opportuna certificazione dei redditi del familiare (o del convivente more uxorio) entro i termini di cui al comma successivo, potrà usufruire delle riduzioni dell’importo mensile secondo quanto indicato nella Tabella allegata al presente Regolamento (Allegato nr.1)*

*Di norma, per la riduzione del contributo per l’anno successivo, rispetto a quanto previsto al primo comma, sarà necessario che il socio produca annualmente una autocertificazione dei redditi percepiti dai familiari nell’anno precedente, da ricevere da parte del FAS entro il 30 novembre o entro diversa data eventualmente definita dal Consiglio di amministrazione e comunicata ai soci.*

*In mancanza di ricezione dell’autocertificazione entro il termine di cui al precedente comma sarà possibile presentare durante l’anno successivo (30 novembre o altra data definita dal CDA) copia della dichiarazione dei redditi del familiare dell’anno precedente con efficacia di applicazione*

della fascia contributiva dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della predetta dichiarazione da parte del Fondo.

Il Fondo predisporrà opportuna modulistica elettronica (reperibile nell'area personale del sito web) o cartacea per la predetta autocertificazione del reddito, nonché della composizione del nucleo familiare.

Per i Familiari a carico del Socio si chiarisce che, decorso il termine per l'autocertificazione, per la riduzione del contributo, dovrà essere presentata, l'anno successivo, copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente da cui il familiare risulti a carico, con efficacia della riduzione dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della stessa da parte del FAS.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di porre in essere controlli definendone di volta in volta i tempi e le modalità. Il socio non ha diritto al rimborso di contributi versati per i familiari a seguito di omessa o errata compilazione dell'autocertificazione o di invio di copia della dichiarazione dei redditi in caso di omessa autocertificazione.

L'onere della prova del corretto ricevimento dell'autocertificazione o della dichiarazione dei redditi da parte del FAS è in capo al socio.

## ISTRUZIONI OPERATIVE

Per l'applicazione della fascia di contribuzione ridotta, è necessario comunicare **ENTRO IL 7 DICEMBRE** la fascia di reddito **dei familiari iscritti al Fondo**, mediante autocertificazione.

Tale comunicazione, facoltativa, finalizzata alla riduzione del contributo mensile obbligatorio:

- consiste nella **autocertificazione del reddito complessivo individuale di tutti i familiari iscritti al Fondo** (familiari a carico e non a carico, compresi coniuge, convivente more uxorio, figli di età inferiore ai 35 anni e genitori conviventi con il Socio)
- può essere effettuata **da tutti i Soci con familiari iscritti e dai superstiti per sé e per i loro familiari**
- **(IMPORTANTE) deve riportare il reddito complessivo individuale dei familiari e non il reddito imponibile.** Il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti i redditi imponibili, nonché dai redditi da impresa sottoposti a regime forfettario, dai redditi da fabbricati sottoposti a cedolare secca, ecc.

**A tal riguardo si specifica che per chi è esentato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi sarà da indicare:**

- a) La somma delle caselle da 1 a 4 del CU o equivalenti per le altre certificazioni assimilabili;

**Per chi effettua la dichiarazione dei redditi deve essere indicato:**

- a) Il totale risultante dal **rigo RN1 colonna 1** del Modello Unico 2020, aumentato dei redditi d'impresa sottoposto a regime forfettario;
- b) Il totale del **rigo 11 e del rigo 6 del Modello 730 prospetto 3**

Si evidenzia che con la predetta modifica **viene meno l'inibizione della presentazione delle spese per il rimborso dell'intero nucleo familiare**, in caso di omessa certificazione dei redditi, prevista nella precedente formulazione regolamentare ed inoltre, a salvaguardia della privacy, l'autocertificazione non ha più carattere di obbligatorietà, ma solo di facoltà del Socio volta alla riduzione della contribuzione mensile.

Si chiarisce inoltre che chi non ha familiari iscritti al FAS non è tenuto ad alcuna comunicazione ad eccezione degli iscritti in qualità superstiti che dovranno comunque comunicare il proprio reddito complessivo oltre a quello degli eventuali familiari.

Per i soci in servizio o comunque per i soci che utilizzano il sistema telematico, per la presentazione delle spese, anche l'autocertificazione dovrà essere effettuata mediante la procedura informatica, salvo comprovate impossibilità all'accesso alla stessa.

In caso di errata autocertificazione sarà necessario inviare entro il termine del 7 dicembre 2020, il modulo cartaceo con la corretta indicazione del reddito e con l'indicazione "sostituisce la precedente autocertificazione (informatica o cartacea).

**L'inserimento in procedura (Area personale) o la ricezione delle autocertificazioni per l'anno 2020 sarà possibile dal 13/10/2020**

Di seguito le indicazioni operative per la corretta comunicazione:

- a) **i soci che hanno accesso al sistema telematico: entro il 7 dicembre p.v.** devono accedere *all'Area Personale Socio* dal sito [www.welfare.bancopopolare.it](http://www.welfare.bancopopolare.it) (si entra nel sito, si clicca *sull'Area Assistenza Sanitaria* e poi in quella del *Fondo Assistenza Gruppo BP*; qui, nei link utili a destra, si trova l'Area Personale Socio). Una volta inserite le proprie credenziali di accesso - *userid* (codice fiscale in maiuscolo) e *password*- si entra nella procedura normalmente usata per la presentazione delle richieste di liquidazione, si clicca su **"Autocertificazione dei redditi per l'anno 2020"** e si procede ad inserire (e quindi confermare) le fasce di reddito complessivo di ciascun familiare iscritto al Fondo, scegliendole nel menu a tendina predisposto in procedura. Si ricorda che la fascia di reddito da indicare fa riferimento al reddito complessivo dell'anno 2019.  
**A conclusione del processo è sempre opportuno stampare e conservare il riepilogo;**
- b) **i soci che NON hanno accesso al sistema telematico: entro il 7 dicembre p.v.** devono inviare al FAS il modulo cartaceo di autocertificazione, che verrà spedito per posta ordinaria solo a chi non ha censito presso il fondo un indirizzo di posta elettronica. Inoltre si ricorda che i nuovi pensionati devono comunicare la/e propria/e pensione/i inviando il modello TE08 per il calcolo del contributo mensile.
- c) **i superstiti e loro familiari iscritti al FAS**, cioè coloro che sono subentrati ad un socio deceduto, devono dichiarare **entro il 7 dicembre p.v.** il proprio reddito fiscale complessivo, oltre a quello dei familiari a loro collegati, **utilizzando e compilando in tutte le sue parti il MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PRECOMPILATO** inviato in forma cartacea o tramite mail dal FAS.

**TUTTI I MODULI CARTACEI DI AUTOCERTIFICAZIONE DEVONO ESSERE INVIATI A:**

**Fondo Assistenza fra il Personale del Gruppo Banco Popolare**  
**Via Meucci, 5 - 37135 Verona**

**Si evidenzia che l'onere del corretto ricevimento della dichiarazione da parte del FAS è in capo al socio.**

Fondo Assistenza fra il Personale  
del Gruppo Banco Popolare  
Il Presidente (Gamba Andrea)

